



# LO STATUTO

Torino, 23 Marzo 2010

## **STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA**

### **ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE**

E' costituita fra le società a capitale totalitario o maggioritario pubblico locale affidatarie di gestione, accertamento o riscossione delle entrate, anche tributarie, degli Enti locali e soggetti che ricoprono o abbiano ricoperto incarichi eminenti in ambito locale o nazionale in materia di gestione delle entrate locali, l'Associazione nazionale denominata ASPEL – Associazione Società Pubbliche Entrate Locali.

L'Associazione ha per fine la tutela degli interessi pubblici istituzionali, professionali, morali ed economici degli associati che si identificano nei soggetti interessati a dare impulso al rinnovamento della gestione delle entrate locali, in adesione agli obiettivi degli enti partecipanti, e comunque alle problematiche relative alla fiscalità locale ed alle attività ad essa collegate.

L'Associazione non ha fini di lucro.

### **ART. 2 – SEDE**

L'Associazione ha sede legale in Torino. Con deliberazione dell'assemblea degli associati possono essere istituite sedi secondarie.

### **ART. 3 – DURATA**

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2020 e può essere prorogata con deliberazione assembleare.

### **ART. 4 – SCOPI**

Oltre alle finalità generali di cui all'articolo 1, l'Associazione ha lo scopo di:

- coordinare e tutelare l'azione degli associati al fine di renderla più efficace anche promuovendo, all'uopo, iniziative ed attività di interesse comune;
- collaborare con autorità, enti ed associazioni nell'elaborazione di provvedimenti riguardanti gli associati e di rappresentarli, a richiesta, singolarmente o collettivamente nelle sedi in cui vengano trattati i loro interessi istituzionali, professionali ed economici;
- prestare assistenza e consulenza agli associati fornendo loro in particolare supporto giuridico, organizzativo ed informativo nei processi di organizzazione dei servizi inerenti le entrate locali;
- svolgere funzioni di raccolta, coordinamento e diffusione della documentazione e delle informazioni che interessino l'attività degli associati eventualmente anche attraverso proprie iniziative editoriali;
- promuovere lo sviluppo anche organizzativo delle aziende degli associati e l'efficientamento delle procedure da esse utilizzate promuovendo e realizzando lo studio e la ricerca di soluzioni, modelli e strumenti atti a migliorare la gestione e la qualità dei servizi resi stipulando eventualmente al riguardo convenzioni con Enti pubblici e privati nell'interesse degli associati;
- esercitare tutte le altre funzioni che siano ad essa demandate da leggi, regolamenti e altre disposizioni delle competenti autorità ovvero richieste dall'assemblea degli associati.

## ART. 5 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci le persone giuridiche di cui all'articolo 1) purché partecipino attivamente all'esercizio e allo sviluppo delle attività dell'Associazione ed accettino di operare secondo i principi e gli scopi del presente Statuto, nonché delle deliberazioni assunte a termini di questo.

L'appartenenza all'Associazione comporta l'impegno a fornirle tempestivamente i mezzi necessari al raggiungimento dei suoi fini.

La qualità di socio si assume con il versamento del contributo associativo approvato dall'Assemblea degli associati.

I soci si distinguono in due categorie:

- soci fondatori: sono soci fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo;
- soci ordinari: per far parte dell'Associazione in qualità di socio ordinario occorre presentare domanda al Presidente, che la sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo, il quale delibera a maggioranza sulla richiesta di ammissione in base ai requisiti richiesti dal presente Statuto. Essi hanno gli stessi diritti e doveri dei soci fondatori.

## ART. 6 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde a seguito di:

- dimissioni presentate al Presidente;
- mancato versamento delle quote associative;
- liquidazione volontaria o avvio di procedure concorsuali nei confronti del socio;
- per gravi motivi morali e per sistematico comportamento in contrasto con le finalità istituzionali dell'Associazione, da accertare, su proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo, mediante apposita votazione dell'Assemblea ordinaria.

La perdita della qualità di socio non dà diritto al rimborso delle quote versate, né all'abbuono di quelle dovute per l'esercizio in corso.

## ART. 7 – ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'assemblea dei soci
- b) Il Presidente
- c) Il Consiglio direttivo
- d) Il Comitato tecnico
- e) Il Revisore dei Conti

Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito salvo quanto previsto al successivo articolo 12. I soggetti incaricati avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di trasferta sostenute per l'esercizio dell'incarico e ritualmente documentate.

## ART. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è costituita dall'insieme dei soci fondatori e dei soci ordinari.

Essa può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente – ed in sua assenza dal Vice Presidente – su iniziativa propria, del consiglio Direttivo, oppure di un numero di soci pari almeno ad un quinto del totale degli associati, e comunque almeno una volta all'anno.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Essa deve provvedere:

- all'approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre antecedente l'anno di riferimento e del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- a deliberare la misura delle quote associative annue;
- a nominare il Consiglio Direttivo; la maggioranza dei membri, intesa come metà più uno, del Comitato Tecnico; il Revisore dei conti;
- a deliberare su qualunque altro argomento riguardante la gestione dell'Associazione.

La convocazione è effettuata con avviso inviato via raccomandata o e-mail almeno sette giorni prima, ove sono indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, in prima ed in seconda convocazione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. È tuttavia valida l'Assemblea convocata senza preavviso purché sia presente la totalità dei soci e la maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo e il Revisore dei conti.

L'Assemblea, presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o in assenza – da colui che sarà nominato dall'Assemblea, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- modifiche dello Statuto;
- scioglimento dell'Associazione e nomina del liquidatore.

Essa è convocata e presieduta con le medesime modalità previste per quella ordinaria ed è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci.

Le deliberazioni vengono prese con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

In entrambe le assemblee ogni socio, in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per delega. Tuttavia ogni socio non può essere destinatario di più di una delega.

#### ART. 9 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale nei confronti di terzi; convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e può partecipare alle riunioni del Comitato tecnico. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Il Presidente ha comunque la facoltà di delega delle proprie funzioni, sentito il Consiglio Direttivo, anche ad altri membri del Consiglio stesso. Il Presidente dura in carica fino a tre anni e può essere rieletto. Per i primi due mandati il Presidente è scelto tra i soci fondatori.

#### ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri scelti tra i rappresentanti delle aziende associate ovvero tra i soggetti che ricoprono o abbiano ricoperto incarichi eminenti in ambito locale o nazionale, in materia di gestione delle entrate locali.

Esso rimane in carica fino a 3 (tre) anni.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di gestione ed in particolare quelli di:

- definire le attività e le linee di sviluppo dell'ente, sentito il Comitato Tecnico;
- predisporre il Piano di Attività, di concerto con il Comitato Tecnico;
- istituire sedi secondarie;
- predisporre il bilancio;
- nominare fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente;
- nominare i rimanenti membri del Comitato Tecnico, salva la quota di maggioranza eletta dall'Assemblea;
- proporre modifiche allo Statuto;
- deliberare l'ammissione dei nuovi soci;
- proporre l'eventuale esclusione di un socio;
- deliberare su convenzioni, contratti inclusi quelli di consulenza, collaborazione, assicurazione e fornitura e su tutti gli atti che comportino un impegno di spesa, fatta salva la possibilità di delegare tali funzioni, in tutto o in parte, al Presidente;
- intrattenere rapporti con Istituti di credito con facoltà di aprire ed utilizzare conti correnti;
- assumere e licenziare il personale dipendente;
- nominare i membri delle eventuali Commissioni di Lavoro.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali deve essere dato atto nel verbale.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti in carica, che deliberano a maggioranza.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Revisore dei conti. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

#### ART. 11 – COMITATO TECNICO

Il Comitato Tecnico è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri di comprovata qualificazione professionale rappresentanti gli enti associati e rimane in carica fino a tre anni.

Il Comitato Tecnico nomina al proprio interno un Presidente che rimane in carica per la durata dell'incarico a componente il Comitato stesso.

Esso si raduna su convocazione del Presidente da inviarsi a mezzo raccomandata o e-mail a tutti i membri del Comitato almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Il Comitato può inoltre essere convocato con le medesime modalità dalla maggioranza dei suoi membri in carica.

Il Comitato può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali deve essere dato atto nel verbale.

Il Comitato elabora e promuove sotto il profilo tecnico le iniziative dell'Associazione. Esso può anche realizzarle sentito il Consiglio Direttivo e in ogni caso nei limiti di spesa da questi indicato.

In tale contesto esso può in via esemplificativa:

- realizzare convegni, incontri e seminari;
- svolgere ricerche, raccolte di dati e di documentazione;
- organizzare e gestire attività di stage, project-work per il personale dei propri associati e per conto terzi;
- acquisire commesse dagli associati o da soggetti esterni per la realizzazione di progetti di ricerca;
- promuovere e stipulare intese, convenzioni e contratti con altri organismi pubblici e privati, aderire ad associazioni e consorzi per iniziative di ricerca e studio;
- svolgere funzioni di raccolta, coordinamento e diffusione della documentazione e delle informazioni d'interesse degli associati;
- coordinare e realizzare la pubblicazione di fogli informativi, riviste, libri e volumi;

- promuovere e pubblicizzare le iniziative organizzate con qualsiasi mezzo di comunicazione;
- diffondere il nome e potenziare l'immagine e le potenzialità di mercato dei propri associati e delle società operanti nel settore della fiscalità locale.

Per lo svolgimento della propria attività il Comitato può avvalersi nei limiti di spesa indicati dal Consiglio Direttivo di Commissioni di lavoro composte da soci o da esperti nei vari settori di attività.

#### ART. 12 – REVISORE DEI CONTI

Il Revisore, organo di controllo amministrativo dell'Associazione, è nominato dall'Assemblea anche tra non soci, scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori contabili.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e può partecipare a quelle del Comitato Tecnico. Accerta e verifica la regolare tenuta della contabilità e degli atti amministrativi; certifica il bilancio annuale; può procedere a ispezioni e controlli; almeno ogni tre mesi accerta l'aggiornamento della contabilità e la consistenza di cassa. Il Revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

L'Assemblea, su indicazione del Consiglio Direttivo, può deliberare un compenso per la carica di Revisore.

#### ART. 13 – ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annue versate dai soci Fondatori e dai soci Ordinari secondo le misure e le modalità che sono stabilite annualmente dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi in conto esercizio erogati dallo Stato, da altri enti pubblici, da enti e società private nazionali ed internazionali, nonché da persone fisiche;
- da proventi derivanti dallo svolgimento delle attività associative di cui all'art. 11;
- da qualunque provento derivante dall'impiego fruttifero dei beni associativi.

#### ART. 14 – FONDO COMUNE

Il fondo comune di cui all'art. 37 del Codice Civile è costituito:

- dai versamenti iniziali dei soci Fondatori;
- da eventuali contributi o elargizioni corrisposti dallo Stato, da enti pubblici o privati nazionali o internazionali, nonché da persone giuridiche o fisiche;
- dagli eventuali avanzi della gestione che sono reinvestiti nell'attività associativa.

#### ART. 15 – AVANZI DI GESTIONE

Poiché l'Associazione non ha scopo di lucro, gli eventuali avanzi di gestione non possono venire in ogni caso restituiti ai soci.

La destinazione di tali avanzi viene stabilita annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo con il parere favorevole del Revisore dei conti, in occasione della riunione di approvazione del bilancio, e può prevedere:

- l'incremento del fondo patrimoniale, ai fini dell'ampliamento e miglioramento delle strutture e delle attività associative;
- la destinazione ad altre associazioni o enti senza scopo di lucro che presentino finalità analoghe;
- l'erogazione di sussidi e/o borse di studio a favore di persone fisiche che abbiano svolto o intendano svolgere studi sulla materia della fiscalità locale e delle attività ad essa collegate.

#### ART. 16 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

#### ART. 17 – SCIoglimento

Possono essere causa di scioglimento, oltre allo spirare del termine di cui all'art. 3:

- l'impossibilità manifesta di raggiungere lo scopo associativo;
- la delibera assembleare di messa in liquidazione.

In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria:

- procede alla nomina di un Liquidatore, che assume tutti i poteri dell'organo amministrativo, fissandone eventualmente il compenso;
- determina le modalità di liquidazione, in maniera coerente con gli scopi associativi.

#### ART. 18 – ARBITRATO E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia tra i Soci oppure fra un socio e l'Associazione derivante dallo svolgimento delle attività associative, comprese quelle inerenti la validità e l'interpretazione del presente Statuto, eccettuate solo quelle escluse per legge, è rimessa alla decisione di un collegio arbitrale di tre membri, due designati da ciascuna delle parti in lite ed il terzo dai primi due membri entro 20 (venti) giorni.

Il Collegio arbitrale che decide in via irrituale deve costituirsi entro 30 (trenta) giorni dalla nomina del terzo membro ed il relativo lodo deve essere emesso entro e non oltre i successivi 30 (trenta) giorni.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora non fosse possibile arrivare ad una composizione pacifica della lite, ogni eventuale procedimento giudiziario relativo alle liti associative sarà di esclusiva competenza del Foro di Torino.

#### ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge nazionali e regionali in materia di associazioni senza scopo di lucro.

Torino 22 marzo 2010

